



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Roma, 20 dicembre 2016

Spettabile
Ministero dell'Economia e delle
Finanze
Dipartimento del Tesoro
Ufficio IV – Direzione V
Via XX Settembre, 97
000187 Roma

Prot. N. 407/16

Inviata via e-mail all'indirizzo di posta elettronica dt.antiriciclaggio@tesoro.it

Risposta alla consultazione sullo schema di decreto di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio europeo relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La Assogestioni intende, innanzitutto, ringraziare Codesto Spettabile Dicastero per l'opportunità offerta dalla consultazione relativa allo schema di decreto di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio europeo (IV direttiva antiriciclaggio) e del regolamento (UE) 2015/847.

Lo schema di decreto posto in consultazione pur riscontrando, sul piano generale, il sostanziale apprezzamento di questa Associazione, presenta alcuni elementi di assoluta novità nei confronti dei quali appare opportuno effettuare maggiori riflessioni in merito al loro impatto sull'operatività dei soggetti obbligati.

Nel rinviare alla lettura del documento allegato per le modifiche di carattere tecnico proposte da questa Associazione, in questa sede preme richiamare l'attenzione su alcuni aspetti di primario interesse per l'industria del risparmio gestito.

Il recepimento della IV direttiva antiriciclaggio rappresenta, senza dubbio, un'importante occasione per effettuare una completa revisione dell'impianto normativo e regolamentare sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, anche in considerazione delle criticità emerse nell'applicazione delle disposizioni attualmente vigenti.

A tale proposito, si coglie con estremo favore la nuova impostazione prevista per



l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi, con la quale si pongono le basi per un superamento degli ostacoli che hanno talvolta reso difficile la trasmissione delle informazioni tra il terzo attestante e il soggetto obbligato.

Tuttavia, è di assoluta importanza assicurare che il nuovo impianto normativo sia predisposto anche prendendo in considerazione le peculiarità dell'attività svolta dalle Società di Gestione del Risparmio (SGR) e, in particolare, le caratteristiche del modello distributivo italiano che ne contraddistingue l'operatività.

A tal fine, si ritiene che, già nella normativa primaria, debbano essere fornite maggiori indicazioni in merito alle informazioni che il terzo attestante è tenuto a trasmettere al soggetto obbligato. Alla luce delle concrete difficoltà riscontrate dagli operatori del risparmio gestito nell'ottenere, da parte dei collocatori parimenti soggetti agli obblighi antiriciclaggio, il *set* informativo necessario ai fini del corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica, infatti, si ritiene che tale aspetto non possa essere demandato alla libera contrattazione tra le parti, né a strumenti di autoregolamentazione.

Con riferimento agli obblighi di conservazione delle informazioni, si apprezza la scelta di eliminare l'obbligo di istituzione dell'Archivio Unico Informatico (AUI), consentendo, in tal modo, un allineamento con quanto previsto negli altri Paesi europei.

Nel contempo, si auspica che le Autorità di vigilanza di settore, nell'adottare eventuali disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, tengano in considerazione gli elementi che caratterizzano l'operatività delle SGR rispetto agli altri intermediari bancari e finanziari, nonché i costi connessi con l'implementazione dei nuovi sistemi di conservazione.

Per quanto concerne le ulteriori novità contenute nello schema di decreto, si segnala altresì la necessità di effettuare un approfondimento in merito agli effetti di carattere operativo connessi alle nuove misure semplificate di adeguata verifica della clientela e alla nuova definizione di persone politicamente esposte (PEPs).

In primo luogo, con riferimento alle misure semplificate, si ritiene che tra le tipologie di clienti che indicano un basso rischio debbano essere altresì inseriti anche gli intermediari bancari e finanziari che rientrano tra i soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni contenute nello schema di decreto.

In secondo luogo, in merito alla nuova definizione di PEPs, si segnala come l'eccessiva ampiezza dell'elenco delle cariche da tenere in considerazione possa dare luogo ad un notevole aggravio degli adempimenti e dei costi, anche connessi all'impiego di nuove risorse, per i soggetti obbligati che sono tenuti a monitorare, nel continuo, il rapporto con i clienti.



In merito alle modifiche apportate al decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109, si segnala che, anche in virtù del limitato lasso di tempo nel quale si è svolta la consultazione, non è stato possibile effettuare un'analisi approfondita delle disposizioni di cui all'articolo 6 dello schema di decreto. Pertanto, in aggiunta alle preliminari osservazioni già riportate nel documento tecnico allegato, la scrivente Associazione si riserva di indirizzare, a codesto spettabile dicastero, ulteriori e più approfondite riflessioni in merito successivamente alla scadenza del periodo di consultazione.

Da ultimo, si chiede di prevedere un adeguato periodo transitorio per l'adeguamento alle nuove disposizioni normative che sia commisurato alle numerose e rilevanti novità contenute nello schema di decreto e, comunque, non inferiore a sei mesi decorrenti dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

La scrivente Associazione, infine, intende rinnovare la sua più ampia disponibilità ad avviare un costruttivo confronto con i competenti uffici di questo spettabile dicastero, al fine di condividere possibili soluzioni che possano consentire anche alle SGR di poter applicare i presidi antiriciclaggio in modo efficace e conforme alle nuove disposizioni normative.

Ciò consentirebbe di creare le condizioni affinché gli obblighi dettati dalla normativa di prevenzione del riciclaggio possano essere realmente modulati tenendo conto dell'attività svolta dai soggetti obbligati e del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso alla clientela, nonché ai prodotti e ai servizi offerti.

Il citato confronto, ad esempio, potrebbe avere ad oggetto, nell'immediato, la valutazione del rischio, specifica per le SGR, che la Assogestioni intende elaborare successivamente all'emanazione dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 15, comma 2, dello schema di decreto. Siamo, infatti, convinti che questa possa fungere da guida e ausilio per le singole Società nella valutazione del proprio rischio specifico, garantendo, nel contempo, un'uniformità di approccio da parte dei diversi operatori.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si manifesti necessario, si inviano i migliori saluti.

Il Direttore Generale

All.: c.s.